



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente
Vicepresidente
Assessori

			P	A
Luca	Zaia		X	
Marino	Zorzato		X	
Renato	Chisso		X	
Roberto	Ciambetti		X	
Luca	Coletto			X
Maurizio	Conte		X	
Marialuisa	Coppola		X	
Elena	Donazzan		X	
Marino	Finozzi		X	
Massimo	Giorgetti		X	
Franco	Manzato		X	
Remo	Sernagiotto		X	
Daniele	Stival		X	

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. **1348** del - 3 AGO. 2011

OGGETTO: Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, s.m.i. in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative. Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2011-2012 e successive. Abrogazione DGR 16 settembre 2010, n. 2185.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento detta le norme tecniche e le procedure amministrative per gli utilizzi alternativi delle fecce e delle vinacce, ai sensi dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, per la campagna vendemmiale 2011-2012 e campagne successive.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Sin da quando le Regioni sono state ammesse alla possibilità di definire norme proprie in materia, la Regione del Veneto ha approvato disposizioni di applicazione dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, riguardante l'utilizzo dei sottoprodotti dei processi di vitivinicoli (fecce e vinacce) alternativi rispetto alla distillazione.

Con la DGR 15 settembre 2009, n. 2594, per la sola campagna vendemmiale 2009-2010, sono stati definiti i criteri tecnici e le procedure amministrative per l'utilizzo agronomico, oppure per l'impiego ai fini della produzione di energia, delle sole vinacce derivanti dalla vinificazione delle uve.

Nel corso della successiva estate 2010, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha svolto la necessaria opera di concertazione e coordinamento nazionale, al fine di uniformare a criteri nazionali la disciplina in materia delle diverse Regioni, così che non debbano determinarsi situazioni di disparità tra aree nazionali i cui produttori sono sottoposti a condizioni che richiedono un impegno gestionale sostanzialmente diverso.

In esito agli incontri di coordinamento svolti tra le Regioni, in prima istanza, e poi tra le Regioni ed il MIPAAF, è stato emanato il decreto ministeriale 4 agosto 2010, che ha modificato l'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, dettando una serie di linee comuni alle quali le Regioni si sono poi adeguate nella stesura dei provvedimenti regionali.

In particolare, il DM 4 agosto 2010, n. 7407, modificando l'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, ha precisato: gli usi consentiti, i divieti ed il limite quantitativo di 3.000 kg/ha complessivi di sottoprodotto ad uso agronomico diretto, le informazioni da trasmettere all'ICQRF territorialmente competente con la comunicazione preventiva all'uso alternativo ed il modello di "Comunicazione" per l'uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione.

La Regione del Veneto, con la DGR 3 agosto 2010, n. 2062, stante l'imminenza dell'avvio della campagna vendemmiale 2010-2011, ha dato una prima urgente applicazione ai criteri che sarebbero poi stati confermati dal successivo decreto ministeriale del 4 agosto 2010, n. 7407.

Alcuni adeguamenti alle disposizioni approvate in prima istanza dalla Regione del Veneto si sono successivamente resi necessari nel corso della campagna vendemmiale, così da poter perfezionare il provvedimento e consentire ad alcuni soggetti adeguatamente organizzati dal punto di vista gestionale di poter beneficiare delle opportunità offerte dalla disciplina dell'uso dei sottoprodotti derivanti dai processi vitivinicoli. È stato pertanto approvato, con la DGR 16 settembre 2010, n. 2185, il nuovo allegato A, contenente le disposizioni applicative dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396. Nel contempo, la DGR n. 2185/2010 ha abrogato la precedente DGR n. 2062/2010.

Mod. B - copia

Così come nel caso del primo anno di attuazione delle disposizioni in materia, anche i provvedimenti approvati per la successiva campagna vendemmiale 2010-2011 avevano un'efficacia limitata alla medesima campagna in cui erano stati emanati.

Sulla base dell'esperienza realizzata in due anni di applicazione a livello regionale della normativa in oggetto, si ritiene oggi di poter introdurre – con l'approvazione del presente provvedimento – delle disposizioni che abbiano efficacia per la campagna vendemmiale prossima e per le campagne future, facendo sempre salva l'eventuale necessità di aggiornamento in caso di modifica della legislazione comunitaria o nazionale.

Con il presente provvedimento si approva dunque l'**allegato A**, dal titolo "Disposizioni integrative dell'articolo 5 del DM 27.11.2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli", che stabilisce le procedure per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, nonché le modalità per la loro destinazione ad usi alternativi al conferimento alla distillazione.

Si approva altresì l'**allegato B**, che costituisce il modello per la presentazione – alla Provincia in cui ricade il centro aziendale e agli Uffici periferici dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) competente per territorio – della "Comunicazione per l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione".

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria statale e regionale;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l'allegato XV *ter* del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

VISTO in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento che prevede che i produttori siano tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto "supervisione" e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE la DGR n. 2495/2006 e la DGR n. 2439/2007, relativa agli utilizzi agronomici degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, ivi comprese le acque reflue vitivinicole;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTA la DGR 8 agosto 2008, n. 2204;

VISTA la legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

VISTA la DGR 5 maggio 2009, n. 1192;

VISTA la DGR 28 luglio 2009, n. 2272;

VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

VISTI in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, con oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei prodotti della vinificazione";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2009, n. 155, "Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009-2010 (rif. Articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008)";

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2009, n. 0006139, con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza del DPGR n. 155 del 18 agosto 2009 con le disposizioni comunitarie e nazionali, nel rispetto delle disposizioni in materia ambientale;

VISTA la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli";

VISTA la DGR 3 agosto 2010, n. 2062 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli per la campagna vendemmiale 2010-2011";

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407 "Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, concernente 'Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dei sottoprodotti della vinificazione' ";

VISTA la DGR 16 settembre 2010, n. 2185, che ha dato pieno recepimento alle disposizioni dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, come modificato dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, ed ha contestualmente abrogato la precedente DGR 3 agosto 2010, n. 2062;

VISTO che lo stesso articolo prevede altresì l'obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alla denaturazione dei prodotti e/o all'eventuale uso alternativo.

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento **allegato A** al presente provvedimento, che stabilisce le procedure per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, nonché le modalità per la loro destinazione ad usi alternativi al conferimento alla distillazione;
3. di approvare l'**allegato B** al presente provvedimento, che definisce le modalità per la comunicazione delle attività di utilizzo alternativo dei sottoprodotti della vinificazione alle Province e agli Uffici periferici dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF;

4. di precisare che le disposizioni e gli allegati di cui al presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011-2012 e per le campagne vendemmiali successive;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia





Disposizioni applicative dell'articolo 5 del DM 27.11.2008, n. 5396, come modificato dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini esclusivi dell'applicazione delle presenti disposizioni si intende per:

a) "produttore":

qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che provveda alla trasformazione di uve, provenienti in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei vigneti di cui abbia il titolo di conduzione, a condizione che ottenga dai suddetti processi di trasformazione una quantità di vino complessiva non superiore a 4.000 hl;

b) "sottoprodotti":

- le vinacce provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, che hanno subito esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico e con un contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro (effettivo e potenziale) ogni 100 kg;
- le fecce di vino, con tenuti minimi di 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica agli usi alternativi, in quanto ammessi dall'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, e successive modifiche ed integrazioni, dei sottoprodotti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, titolo III, della DGR n. 2495/2006, della DGR n. 2439/2007 e successivi provvedimenti regionali di modifica ed integrazione.

Articolo 3 Usi alternativi dei sottoprodotti

1. Il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, all'articolo 5, stabilisce che sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione.

2. Gli usi alternativi ammessi ai sensi del presente provvedimento sono:

- a) uso agronomico, per i sottoprodotti tal quali o dopo il trattamento di digestione anaerobica;
- b) conferimento a impianti di trattamento di digestione anaerobica per la produzione di biogas, ai sensi delle DGR n. 2495/2006, n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- c) trattamento di combustione per la produzione di energia termica o elettrica.

3. I sottoprodotti indicati al precedente articolo 1 possono essere destinati all'uso agronomico o destinati agli altri usi alternativi, nel rispetto delle disposizioni del DM 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i. e del presente provvedimento.

4. Sono esonerati dall'obbligo del ritiro sotto controllo i produttori che ottengono annualmente nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.



Articolo 4
Soggetti ammessi

1. Possono effettuare gli usi dei sottoprodotti previsti dal precedente articolo 3, i produttori come definiti all'articolo 1, nonché le Cantine Sociali, con rilascio dei sottoprodotti ai propri soci in quota parte della materia prima dagli stessi conferita.

Articolo 5
Uso agronomico

1. L'utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso sui terreni condotti dall'utilizzatore, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3 t/ha.

2. Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall'applicazione di:

- fanghi o altri residui di comprovata utilità agronomica, in coerenza con la DGR 9.8.2005, n. 2241;
- effluenti di allevamento palabili/non palabili, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 7 aprile 2006: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita. Sono altresì da considerare, ai fini del presente divieto, anche i materiali assimilati agli effluenti di allevamento palabili/non palabili;
- reflui oleari di cui alla DGR n. 2214/2008.

3. È fatto inoltre divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:


- a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- c) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;
- d) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. n. 152/2006.

4. Con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate all'appassimento per la produzione dei vini per i quali il termine delle fermentazioni e delle rifermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno di inizio della campagna vendemmiale, ai sensi del decreto emanato annualmente dal Dirigente della Direzione regionale Produzioni Agroalimentari, in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 82, gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il termine del 31 dicembre dell'anno di inizio di ciascuna campagna vendemmiale.

Articolo 6
Trattamenti di digestione anaerobica per la produzione di biogas

1. L'impiego dei sottoprodotti fecce e vinacce nell'ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento e delle disposizioni tecniche ed amministrative stabilite per l'attività di utilizzo agronomico dei materiali che residuano dalla digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, eventualmente miscelati con biomasse vegetali aziendali, o dal trattamento di altre biomasse e/o sottoprodotti, aziendali o reperiti sul mercato.

2. Per l'impiego delle vinacce e/o delle fecce nell'ambito del trattamento di digestione anaerobica per la produzione di biogas in qualità di sottoprodotti, il gestore dell'impianto ed il soggetto conferente devono redigere e sottoscrivere, prima dell'uscita dallo stabilimento di produzione del materiale oggetto della cessione, un "contratto di filiera per la fornitura di biomassa", sul tipo dell'allegato A alla DGR 9 giugno 2009, n. 1620, e successive modifiche ed integrazioni, dal quale si possano dedurre con certezza la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale oggetto del trasferimento.




3. I gestori degli impianti di digestione anaerobica che ricevono dai produttori gli effluenti di allevamento e/o le biomasse vegetali e/o sottoprodotti dei quali è ammesso il trattamento per i fini di cui al presente provvedimento, sono tenuti alla compilazione e consegna al produttore della pagina 3 del Modello di "Registro di conferimento e rilascio" di cui all'allegato C1 alla DGR n. 2439/2007. I gestori sono altresì tenuti a compilare e conservare il suddetto "Registro di conferimento e rilascio" per cinque anni.
4. Nei casi in cui sia prevista la riconsegna al produttore del materiale rilasciato dall'impianto dopo il trattamento, in quota proporzionale alla quantità di materiale conferito, per un successivo uso agronomico, il gestore dell'impianto è tenuto a consegnare al produttore il Modello "Documento di rilascio", allegato C2 alla DGR n. 2439/2007, che ha validità anche quale documento di trasporto, ovvero, nel caso di conferimento a impianto di altra Regione, il gestore dell'impianto dovrà consegnare - se previsto dalla norma regionale - un analogo documento con validità riconosciuta dalla Regione medesima.
5. Valgono inoltre, relativamente all'uso agronomico dell'azoto contenuto nei materiali derivanti dal trattamento delle suddette miscele di biomasse animali e vegetali, i criteri e le disposizioni dettate dalla DGR n. 2495/2006 e, in particolare, dal capitolo "Precisazioni all'articolo 2 - Definizioni", dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007, paragrafo 2 "Procedure per l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da trattamenti di digestione anaerobica", e loro successive modifiche ed integrazioni.
6. La gestione e l'utilizzazione agronomica dell'azoto contenuto nei materiali derivanti da impianti di trattamento anaerobico che impiegano esclusivamente biomasse vegetali aziendali appositamente dedicate, ovvero in miscela con i sottoprodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, oppure trattano i soli sottoprodotti succitati, devono essere svolte in conformità disposizioni alle procedure per le acque reflue aziendali dettate dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, titolo III, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Nel caso dell'impiego dei sottoprodotti fecce e vinacce nell'ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas, non si applica il limite di 4.000 hl di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Articolo 7

Combustione per la produzione di energia

1. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 184 *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono considerati sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4, parte II, dell'allegato X, parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo.
2. Fatto salvo quanto stabilito per gli impianti di combustione di cui alle lettere bb) e ff), sezione 4, parte I dell'allegato IV, parte quinta del richiamato decreto legislativo, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 e della parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006.
3. Ai sensi dell'articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006, gli impianti di combustione di cui al comma 1, alimentati da biomasse di cui alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4, alimentati da biomasse combustibili, devono rispettare i valori dei limiti massimi di emissione previsti all'allegato I - "Valori di emissioni e prescrizioni", parte quinta, del citato decreto legislativo.
4. Gli impianti termici civili, come definiti alla lettera d), comma 1 dell'articolo 283 del decreto legislativo n. 152/2006, alimentati esclusivamente da biomasse combustibili, sono soggetti al campo di applicazione del titolo II, parte quinta del citato decreto legislativo.



5. Gli impianti di cogenerazione, come definiti al comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, alimentati esclusivamente da biomasse combustibili, sono soggetti al campo di applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, come recepito in ambito regionale dalle DGR 8 agosto 2008, n. 2204, DGR 28 luglio 2009, n. 2272 e DGR 2 marzo 2010, n. 453.
6. Nel caso dell'impiego dei sottoprodotti nell'ambito dei processi di combustione per la produzione di energia, non si applica il limite di 4.000 hl di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
7. Nel caso di consegna ad impianti di altra Regione, il gestore dell'impianto dovrà consegnare al conferente il sottoprodotto un documento di riscontro dell'avvenuto conferimento, secondo le modalità definite dalla Regione in cui ricade l'impianto di trattamento.

Articolo 8 Comunicazione

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che effettuano l'uso agronomico delle fecce e delle vinacce, o che provvedono all'invio di queste ultime agli impianti di trattamento per i fini ammessi dal presente provvedimento, sono tenuti a presentare apposita Comunicazione alla Provincia e all'Ufficio periferico dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF territorialmente competente, nel cui territorio ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti, al fine di consentire, rispettivamente, la verifica del rispetto delle normative in materia ambientale e vitivinicola.
2. Il dichiarante a tal fine dovrà compilare e trasmettere tramite fax, alla Provincia e all'Ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, il modello "Allegato B" al provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni, almeno 4 giorni prima dell'inizio del periodo di effettuazione delle operazioni destinate a rendere i suddetti sottoprodotti inutilizzabili all'uso umano tramite lo spandimento in campo, indicando nel modello tutti i giorni nei quali è previsto lo svolgimento delle suddette operazioni.
3. I soggetti che conferiscono le vinacce agli impianti di trattamento sono tenuti a inviare la Comunicazione almeno 4 giorni prima dell'inizio del periodo del suddetto conferimento e devono conservare le Comunicazioni inviate unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo 6 e agli appositi "Registri ufficiali di cantina".
4. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i produttori che ottengono annualmente un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.

Articolo 9 Obblighi previsti dalla normativa vitivinicola

1. In applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate al ritiro sotto controllo o ad usi alternativi, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa; nella colonna "descrizione" è riportato, tra l'altro, il riferimento alla Comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.
2. Le Comunicazioni di cui all'articolo 8 recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall'ICQRF. Copia della Comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le Comunicazioni sono conservate per cinque anni.

Articolo 10

Autorità preposta al controllo

1. In conformità all'articolo 19, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, le Province che ricevono le Comunicazioni dei produttori provvedono allo svolgimento dei controlli sulle corrette modalità di svolgimento degli usi alternativi delle fecce e vinacce di cui all'articolo 1.
2. Per l'effettuazione dei controlli, le Province possono avvalersi di ARPA del Veneto.
3. Gli Uffici periferici dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF svolgono i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario. Il controllo garantisce il rispetto dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 555/2008 e può essere effettuato in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

COMUNICAZIONE PER L'USO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE
DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

All'Ufficio Periferico
dell'ICQRF di _____

Alla Provincia di _____

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE			
COGNOME		NOME	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
RESIDENZA	INDIRIZZO		
	COMUNE	CAP	PROV.
	TEL.	FAX	
	E-MAIL		

DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)

CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA	
DENOMINAZIONE			
FORMA GIURIDICA			
SEDE LEGALE	INDIRIZZO		
	COMUNE	CAP	PROV.
	TEL.	FAX	
	E-MAIL		
LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

COMUNICA

- che nel/i giorno/i _____, per la campagna vendemmiale _____/_____, effettuerà l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti di vinificazione ottenuti dalla trasformazione dell'uva (barrare le caselle di interesse):
 1. presso i propri impianti;
 2. presso gli impianti della ditta/produttore _____, CUAА _____, P.IVA _____, con sede dello stabilimento in via _____, comune di _____ (indicare indirizzo completo).
- che la quantità di uva trasformata nella campagna vendemmiale _____/_____ è pari a _____ quintali, di cui _____ quintali sono uve di proprietà;



▪ che la quantità di vino prodotto nell'annata _____ è prevista pari a _____ ml;

L'uso alternativo dei sottoprodotti è il seguente:

- spandimento ad uso agronomico; tale spandimento avviene su superfici riportate nel fascicolo aziendale, in quantità non superiori a _____ q/ha..
- utilizzo per produzione di biogas; i sottoprodotti sono conferiti all'impianto di trattamento sito in via _____, comune di _____.
- utilizzo per produzione di energia; i sottoprodotti sono conferiti all'impianto di produzione energetica sito in via _____, comune di _____.

Il luogo in cui i sottoprodotti sono depositati, identificato con codice ICQRF n. ____/____, prima di essere avviati all'uso alternativo alla distillazione, è sito in via _____, comune di _____.

Il codice del registro di carico e scarico dei sottoprodotti destinati al ritiro sotto controllo attribuito da ICQRF è _____.

I sottoprodotti destinati all'utilizzo alternativo alla distillazione sono:

	USO AGRONOMICICO	PRODUZIONE BIOGAS	PRODUZIONE ENERGIA	CARATTERISTICHE	
	Kg	Kg	Kg	Alcol anidro totale / 100Kg	Umidità (solo per le fecce) %
VINACCE					
FECCE					

Io sottoscritto,

dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000;

mi impegno a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l'accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa all'intervento, agli Organi incaricati dei controlli.

dichiaro di operare nel pieno rispetto delle vigenti normative di tutela ambientale e, in particolare, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica delle vinacce e delle fecce, ai sensi della DGR

Luogo e data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)



Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla Pubblica Amministrazione.

Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

Si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

